

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 375**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo,  
CALVI, MARITATI, BOCO, CARELLA, CARUSO,  
MAGISTRELLI, RIPAMONTI, TOIA e ZANCAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001**

—————

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce, senza variazioni, il testo unificato proposto dalla Commissione Giustizia del Senato, nella XIII legislatura (atto Senato nn. 1968, 3491 e 4298-A), dopo un ampio e costruttivo dibattito che ha realizzato la convergenza di tutte le forze politiche sul merito, salvi limitati punti di discordanza su questioni di modesta rilevanza.

Va aggiunto che uno dei testi sul quale operò il Senato proveniva a sua volta da un lungo lavoro della Camera dei deputati, che non si discostava nella sostanza dall'idea di fondo qui riproposta (atto Senato n. 4298, già approvato dalla II Commissione della Camera in sede deliberante).

Il codice civile vigente, quando prende in considerazione le situazioni di non idoneità delle persone a gestire i propri interessi, assume come situazione dominante quella dell'infermità mentale e, di riflesso, disciplina la materia in un'ottica essenzialmente custodialistica. Il titolo XII del primo libro, infatti, è intestato all'infermità di mente, all'interdizione e all'inabilitazione. Questi due istituti sono gli unici previsti, e se l'inabilitazione è applicabile anche a situazioni diverse dall'infermità mentale, a quest'ultima non è riservato un trattamento giuridico diverso dalla forzata confluenza nell'una o nell'altra figura. E siccome l'inabilitazione viene di fatto assai poco utilizzata, per la sua inidoneità pratica, l'interdizione diventa l'approdo pressoché esclusivo dell'infermità mentale, e questa a sua volta il veicolo più o meno forzato attraverso il quale far passare tutte le situazioni di disagio relazionale.

Conseguentemente, poiché nella prospettiva del codice civile l'incapace di intendere e di volere ha come collocazione naturale il manicomio, la persona ivi segregata ha la ne-

cessità che altra persona, al di fuori, ne assuma la rappresentanza e ne curi gli affari, sostituendosi del tutto a lei. L'incapace quindi perde interamente la legittimazione a provvedere a sé, quale che sia il suo livello di menomazione, e quale che sia l'importanza dell'atto che intende o deve compiere.

Questa normativa, con il tempo, si è rivelata sempre meno appropriata a regolare una crescente varietà di situazioni, e l'evoluzione della scienza e del sentire comune a proposito dei disabili mentali.

Innanzitutto è diventata esperienza diffusa che vi sono molti casi in cui il soggetto è incapace a provvedere a se stesso senza che versi in stato di infermità mentale. Basta pensare alle situazioni che si producono nello stadio terminale della vita, all'isolamento di persone socialmente deteriorate, alla cecità totale o parziale, ai portatori di *handicap* fisici, ai lungodegenti, ai carcerati, a episodi di alcoolismo non gravissimo, a forme di prodigalità per scarsa dimestichezza col mondo delle operazioni economiche, a situazioni di vita disordinata, a certa incapacità senile, e similmente. Tutte queste situazioni, quando non si traducano in vera e propria infermità di mente, o rimangono legalmente prive di ogni forma di assistenza, o la possono ottenere solamente forzando gli istituti dell'interdizione o dell'inabilitazione, con grave menomazione della residua autonomia del soggetto, e con stimate sociali pesanti ed ingiustificate.

Oltre a ciò, è ormai noto che talune forme di sofferenza psichica non grave si deteriorano se vengono consacrate in uno *status* giuridico che produce alienazione, mentre possono avere evoluzione positiva se a questa persona venga affiancato un altro soggetto che ne prenda cura, sostituendosi ad

essa solo in certi limitati frangenti (ad esempio ritirando una pensione, pagando un affitto, ponendo attenzione a certe terapie). L'interdizione e l'inabilitazione, in altre parole, sono istituti che peccano per eccesso rispetto al disagio in concreto, e lo aggravano anziché sollevarlo.

In terzo luogo, le procedure di interdizione e di inabilitazione si sono rivelate non solo lunghe e costose per la maggior parte delle famiglie, ma anche gravemente stigmatizzanti, in un'epoca nella quale è cresciuta l'attenzione al valore anche sociale della persona, e sempre meno viene accettata una qualche *deminutio*, anche solo di immagine.

E' quindi maturata la consapevolezza che, accanto agli istituti tradizionali, è necessario prevedere una figura che abbia funzione non tanto sostitutiva ma di sostegno, e che intervenga non nella totalità degli atti che la persona assistita è chiamata a compiere (interdizione), e nemmeno in un ambito di categoria predefinito (inabilitazione), ma solamente in quegli atti per i quali la situazione concreta suggerisce una presenza vicariante. Questa figura, attraverso anni di serio dibattito, è stata individuata, appunto, nell'amministratore di sostegno, nominato da un giudice, in presenza di determinati requisiti accertati, con definizione dell'area di attività, con procedura semplificata, e con carattere di ordinaria gratuità.

L'articolato che si ripropone traduce la lunga elaborazione, nella quale hanno avuto parte notevole anche le associazioni che vivono da anni questo tipo di esperienza.

Nell'articolo 1 si è voluto descrivere la finalità della legge, che è quella di «assicurare la migliore tutela della qualità della vita, della dignità, dei bisogni e degli interessi delle persone in tutto od in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana». La premessa non è solamente descrittiva, ma vale a porre in risalto che il perno dell'intervento non è l'infermità mentale, ma in generale la privazione totale o parziale della capacità di relazionarsi e di

determinarsi, quale che sia la causa; e che ogni intervento deve tutelare, e non segregare o comunque sminuire la persona.

Nell'articolo 2 si è imboccata, recependo i suggerimenti di autorevole dottrina, la via di non varare una legge particolare, ma di inserire nel codice civile il nuovo istituto. La sede potrebbe essere offerta dal vuoto ivi lasciato dalla legge sull'adozione del 1983, che ha abrogato gli articoli da 404 a 413; ma poiché la materia trova la sua naturale collocazione nel titolo XII del libro I (che necessariamente muta denominazione per effetto della nuova inclusione), si è ritenuto preferibile sdoppiare il titolo XII in un capo I dedicato all'amministrazione di sostegno (prevedendo una serie di articoli aggiuntivi al 413) e in un capo II dedicato all'interdizione, all'inabilitazione e all'incapacità naturale. Sparisce in tal modo il richiamo all'infermità di mente come categoria che qualifica la normativa, e subentra la rubrica complessiva delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, mentre il titolo XII si apre intenzionalmente con la più tenue delle figure, e cioè appunto con l'amministrazione di sostegno.

L'articolo 3 regola questa nuova materia. Il punto nevralgico è costituito dalla scelta (alla quale la Camera dei deputati aveva prima dato assenso e poi rifiuto) di includere anche la «menomazione psichica» fra le cause che legittimano il ricorso al nuovo istituto. L'opzione di ricorrere alla nuova figura solamente quando non sussistono i presupposti per l'interdizione o l'inabilitazione (in tal senso si esprimeva il testo finale della Camera) finiva con il lasciare sostanzialmente invariata la disciplina dell'infermità mentale, così che la nuova normativa varrebbe a coprire solamente le situazioni di menomazione diversa da quella. Ciò è parso troppo limitativo, anche alla luce dell'esperienza testimoniata da tutte le associazioni ascoltate: perciò si è scelto di rendere operante l'innovazione anche in presenza di una menomazione psichica, sia pure nei soli casi di infermità

non grave, o comunque nelle vicende nelle quali il contesto (pochezza del patrimonio, esiguità delle relazioni sociali, sostanziale assenza di pericolo, e similmente) rende preferibile l'uso dello strumento giuridico meno invasivo e stigmatizzante.

A rovescio, e per necessaria integrazione, si è ritagliato uno spazio meno perentorio a favore dell'interdizione, che con la norma oggi vigente è automaticamente operante («... devono essere interdetti»), mentre con la normativa qui proposta viene utilizzata solo quando l'amministrazione di sostegno deve ritenersi insufficiente alla tutela («quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione»: articolo 4).

Muovendo dalla stessa preoccupazione, si è poi ritenuto di rendere molto fluido il passaggio dall'uno all'altro istituto, non appena se ne profili la necessità. Lo scorrimento avviene sia dall'istituto più invasivo a quello più lieve (articolo 6), sia nella direzione opposta, e cioè quando l'amministrazione di sostegno «si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario» (articolo 413-*duodecies*, *sub* articolo 3).

La procedura è stata semplificata per quanto possibile. La richiesta può essere avanzata dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge o da qualsiasi persona stabilmente convivente (articoli 413-*quinqüies*, *sub* articolo 3, e 5). L'autorità competente a provvedere è il giudice tutelare, il quale individua e definisce gli atti che il beneficiario può compiere solamente con l'assistenza dell'amministratore, l'oggetto dell'incarico e i limiti di spesa (articolo 413-*ter*): di modo che «per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire» (articolo 413-*octies*), con evidente tutela della sua dignità e delle opportunità terapeutiche.

L'amministratore viene scelto dal giudice tutelare, con preferenza per il soggetto eventualmente designato dal genitore superstite con testamento, ovvero fra i congiunti, o an-

che fra estranei, purché idonei, e purché la scelta sia fatta «con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario» (articolo 413-*septies*).

L'amministratore di sostegno, poi, non agisce con piena ed insindacabile autonomia, ma si rapporta costantemente con il beneficiario, al quale deve assidua informazione, dei cui bisogni ed aspirazioni deve tener conto, e dalla cui volontà non può prescindere, poiché, in caso di contrasto o di negligenza, il pubblico ministero o i soggetti qualificati *ex* articolo 413-*quinqüies* possono ricorrere al giudice tutelare (articolo 413-*nonies*).

L'amministrazione di sostegno è normalmente gratuita (*ex* articolo 379 del codice civile, richiamato dall'articolo 413-*decies* del disegno) e sono previsti interventi a tutela dell'assistito, o sui singoli atti dannosi (articolo 413-*undecies*), ovvero radicalmente sulla persona dell'amministratore attraverso la sua revoca (articolo 413-*duodecies*).

Alcune delle scelte fatte si proiettano poi sull'interdizione e sull'inabilitazione, nel senso che anche a questi istituti già operanti sono applicati, per la scelta del tutore e del curatore, i nuovi criteri previsti per l'amministratore di sostegno (articolo 7), e l'autorità giudiziaria può riservare anche all'interdetto o all'inabilitato il compimento personale di alcuni atti (con formula rovesciata rispetto all'amministrazione di sostegno, nel senso che in queste due situazioni sono gli atti ammessi ad essere tassativamente indicati: articolo 8).

Gli articoli da 10 a 14, infine, intervengono sulle disposizioni di attuazione del codice civile e sulle disposizioni transitorie, estendendo all'amministratore di sostegno la facoltà di convocazione in capo al giudice tutelare, esentando gli atti e i provvedimenti relativi dall'obbligo di registrazione e contribuzione, prevedendo la relativa copertura, e regolando i registri da tenersi a cura dell'ufficio del giudice tutelare.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### FINALITÀ DELLA LEGGE

##### Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di assicurare, mediante interventi di supporto temporaneo o permanente nella sfera individuale ed in quella di relazione, la migliore tutela della qualità della vita, della dignità, dei bisogni e degli interessi delle persone in tutto od in parte prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

### CAPO II

#### MODIFICHE AL CODICE CIVILE

##### Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

##### Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«CAPO I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 413-bis. - (*Amministrazione di sostegno*). - La persona, che per effetto di una grave malattia o menomazione fisica o psi-

chica o a causa dell'età avanzata, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere adeguatamente alla cura della propria persona o dei propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 413-ter. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno*). - Il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 413-quinquies.

Il decreto che riguarda un minore può essere emesso solo nei sei mesi anteriori al compimento della maggiore età; esso diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

a) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

b) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

c) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in luogo del beneficiario;

d) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

e) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

f) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Art. 413-*quater*. - (*Pubblicità*). - Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno deve essere immediatamente annotato a cura del cancelliere nell'apposito registro delle amministrazioni di sostegno, nel quale dovranno essere altresì annotati il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno.

Se la durata dell'incarico è a tempo indeterminato il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e quello di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario.

Art. 413-*quinquies*. - (*Soggetti*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I soggetti indicati nel primo comma nonché i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tute-

lare il ricorso di cui all'articolo 413-*sexies* o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 413-*sexies*. - (*Procedimento*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Al ricorso deve essere allegata la certificazione degli accertamenti effettuati ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o dal medico convenzionato per l'assistenza di base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi o limitativi sulle capacità dell'interessato.

Il giudice tutelare deve sentire direttamente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 413-*quinquies*; in caso di mancata comparizione provvede comunque sull'istanza. Dispone altresì, anche d'ufficio, tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, interviene il pubblico ministero.

Art. 413-*septies*. - (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta, il giudice



tutelare deve, ove possibile, preferire il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello, il parente entro il quarto grado.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 413-*octies*. - (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). - Per tutti gli atti che non formano oggetto dell'amministrazione di sostegno, il beneficiario conserva la capacità di agire.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 413-*nonies*. - (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nel corso della gestione. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 413-*quinquies* possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Art. 413-*decies*. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). - Salvo che il giudice tutelare abbia diversamente disposto, si applicano all'amministratore di soste-

gno le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 387. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 596. È nulla in ogni caso qualsiasi convenzione stipulata, anche indirettamente, tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario prima che sia decorso almeno un anno dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno e, se prescritta, dall'approvazione del conto finale.

*Art. 413-undecies. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice).* - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto.

Resta ferma la disposizione del secondo comma dell'articolo 413-octies.

*Art. 413-duodecies. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno).* - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 413-quinquies, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

#### Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«CAPO II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. - (*Persone che possono essere interdette*). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

#### Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalla persona indicata negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

## Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione, ovvero nel corso della tutela e della curatela, appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare».

## Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 413-*septies*».

## Art. 8.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

## Art. 9.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad

istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

### CAPO III

#### NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

##### Art. 10.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

##### Art. 11.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1999, n. 488».

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, relativamente ai procedimenti previsti dal capo II del titolo XII del libro primo del codice civile, come modificato dalla presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 12.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

#### Art. 13.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della

stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 413-ter del codice;

b) le complete generalità della persona beneficiaria;

c) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

d) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

#### Art. 14.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti «, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

#### Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

